

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) DI POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 19800KW

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE VINCOLISTICA

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice di rintracciabilità	Codice elaborato	N° Foglio	Tot Fogli	DATA	SCALA
PD	387763056	E.13	/	38	08/03/2024	/

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	08/03/2024	1°EMISSIONE	MF IP	MF	LC

PROGETTAZIONE:

Dott. Mauro Fabrizio, PhD



SYNERGY S.R.L.
Via Clodoveo Bonazzi, 2
40013 - Castel Maggiore (BO)

Mauro
FABRIZIO
N. 956
Sex. A/b
Pianificatore
PROVINCIA DI TERAMO

GESTORE RETE ELETTRICA:

e-distribuzione

FIRMA PER BENESTARE

RICHIEDENTE:

Corropoli
SOLAR
CORROPOLI SOLAR S.R.L.
Via Caravaggio 125,
65125 - Pescara (PE)

FIRMA PER BENESTARE

INDICE

1.	Analisi vincolistica sui terreni di interesse.....	2
1.1.	Analisi atti di pianificazione e programmazione territoriale	2
1.1.1.	Vincoli di tipo archeologico, monumentale, ambientale e paesaggistico	3
1.1.2.	Aree protette e Siti Natura 2000	4
1.1.3.	Quadro di Riferimento Regionale (QRR).....	4
1.1.4.	Piano Regionale Paesistico (PRP).....	5
1.1.5.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	8
1.1.6.	Rete Ecologica Provinciale	11
1.1.7.	Piano Regolatore Esecutivo (PRE).....	12
1.2.	Analisi atti di pianificazione e programmazione ambientale e settoriale	24
1.2.1.	Piano di tutela delle acque (PTA).....	24
1.2.2.	Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	24
1.2.3.	Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA).....	25

1. ANALISI VINCOLISTICA SUI TERRENI DI INTERESSE

La ricognizione vincolistica proposta di seguito fornisce l'analisi delle relazioni tra l'area di progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e di settore. Nello specifico, l'approfondimento verte sugli strumenti di pianificazione e programmazione indicati di seguito.

1. Atti di pianificazione e programmazione territoriale:

Livello nazionale

- Vincoli di tipo archeologico, monumentale, ambientale e paesaggistico
- Aree protette e siti Natura 2000

Livello regionale

- Quadro di Riferimento Regionale (QRR)
- Piano Regionale Paesistico (PRP)

Livello provinciale

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Livello comunale

- Piano Regolatore Esecutivo (PRE)

2. Atti di pianificazione e programmazione ambientale e settoriale:

Livello regionale

- Piano di tutela delle acque (PTA)

Livello distrettuale

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)

1.1. ANALISI ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Si riporta di seguito l'analisi degli atti di pianificazione e programmazione territoriale individuati per l'area di interesse.

1.1.1. VINCOLI DI TIPO ARCHEOLOGICO, MONUMENTALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

L'analisi ha riguardato i seguenti vincoli:

- Vincolo archeologico (D.Lgs. 490/99– ex L. 1089/1939, abrogato e sostituito da D.Lgs. 42/2004);
- Vincolo monumentale (D.Lgs. 490/99 Tit. I– ex L. 1089/1939, abrogato e sostituito da D.Lgs. 42/2004);
- Vincolo ambientale e paesaggistico (D.Lgs. 490/99 Tit. II– ex L. 1497/1939 e L. 431/85, abrogato e sostituito da D.Lgs. 42/2004).

A seguito di verifica cartografica (Fig.1) sul sistema SITAP, si rileva la sovrapposizione con un'area di rispetto coste e corpi idrici (art. 142 c. 1 del D. lgs. 42/2004). Si rende pertanto necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004.




Figura 1. Carta dei vincoli archeologici, monumentali, ambientali e paesaggistici

1.1.2. AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000

L'Area di interesse non si sovrappone ad aree protette istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e a Siti Natura 2000 (Fig.2).




Figura 2. Carta delle aree protette e dei Siti Natura 2000

1.1.3. QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE (QRR)

Il Quadro di Riferimento Regionale (QRR), approvato con Delibera di C.R. 147/4 del 26 gennaio 2000, è previsto dalla legge regionale 27 aprile 1995 n. 70 testo coordinato, "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo", che all'art. 3 ne elenca i contenuti ed all'art. 4 ne descrive il procedimento formativo.

Il documento sul "Programma Regionale di Sviluppo" assegna al QRR il compito principale di individuare e definire territorialmente "alcuni interventi di rilevanza regionale", nonché "le strategie più idonee a garantire l'efficienza e la qualità ambientale" dei singoli sotto sistemi nei quali la Regione si articola. Interventi e strategie devono essere mirati, secondo il documento, al conseguimento di tre obiettivi fondamentali: la qualità dell'ambiente, l'efficienza dei sistemi urbani; lo sviluppo dei settori produttivi trainanti.

Resta inteso che gli obiettivi specifici e le azioni indicate rappresentano solo alcuni tra i modi possibili per conseguire gli obiettivi generali espressi nel documento sul "Programma Regionale di Sviluppo": in primo luogo perché non tutte le azioni possibili hanno un contenuto territorializzabile, sono cioè suscettibili di tradursi in scelte localizzative, interventi urbanistici, opere, progetti, ecc.; in secondo luogo perché le azioni e gli interventi indicati dal QRR non esauriscono il ventaglio delle possibilità, ma privilegiano in questa fase contingente, quelli ritenuti prioritari di valenza regionale e più praticabili. Il QRR quindi, esplicita e definisce le componenti territoriali del "Programma Regionale di Sviluppo" enucleando alcune azioni e alcuni interventi atti a concorrere, unitamente a tutte le altre componenti della politica regionale, al raggiungimento degli obiettivi medesimi. Tra gli obiettivi del QRR si rileva il "potenziamento di energia alternativa - solare, eolica e idroelettrica".

L'intervento è coerente con gli obiettivi del QRR.

1.1.4. PIANO REGIONALE PAESISTICO (PRP)

Il Piano Regionale Paesistico vigente, approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 121/41 del 21.03.1990, tra le altre cose, riconosce sul territorio diverse "Categorie di tutela e valorizzazione", secondo le quali viene articolata la disciplina paesistica ambientale. Esse sono:

A) Conservazione

A1) Conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario e urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa e al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni e alterazioni apportati dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali, e alla ricostruzione, al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro e al recupero di manufatti esistenti.

A2) Conservazione parziale: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra, che si applicano però a parti o elementi dell'area, con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati, la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

B) Trasformabilità Mirata

Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata a usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici, sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

C) Trasformazione Condizionata

Complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati a usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.

D) Trasformazione a Regime Ordinario

A seguito dell'analisi della cartografia (Fig.3) di Piano è stato verificato che il cavodotto risulta sovrapposto alle seguenti categorie PRP:

- A1 Conservazione integrale;
- C1 Trasformazione Condizionata.




Figura 3. Carta del Piano Regionale Paesistico

Articolo 33 (Zona A1 - Disposizione sugli usi compatibili)

(...)

Per l'uso tecnologico le seguenti classi: 6.3 elettrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne con studio di compatibilità ambientale.

Articolo 43 (Zona C1 - Disposizione sugli usi compatibili)

Possono eseguirsi, purché compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, trasformazioni relative agli usi: 1) uso agricolo; 2) uso silvo-forestale; 3) uso pascolivo; 4) uso turistico; 5) uso insediativo; 6) uso tecnologico; 7) uso estrattivo. Lo studio di compatibilità ambientale, da redigere con le modalità previste dall'art. 8 del Titolo Primo con particolare riferimento agli aspetti paesaggistico-percettivi, va riferito alle previsioni di nuove aree di espansione (residenziali e produttive), alle opere, attrezzature, impianti e infrastrutture al di fuori dei centri abitati e delle zone già urbanizzate ed alle attività estrattive (usi 5 - 6 - 7).

L'intervento è compatibile con le prescrizioni del PRP, previo studio di compatibilità ambientale.

1.1.5. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio della Provincia di Teramo con riferimento agli interessi di rango provinciale o sovra-comunale e all'esigenza di contribuire all'attuazione degli indirizzi della pianificazione regionale. Esso si configura pertanto come un atto di pianificazione strategica, che intende favorire uno sviluppo sostenibile del territorio orientato al dialogo e alla leale collaborazione con gli enti locali e le forze economiche e sociali.

Il primo PTCP della Provincia di Teramo è stato approvato con deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001; in seguito, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità" costituiti dagli elaborati "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo" sono stati approvati con deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017.

A seguito dell'analisi della cartografia di Piano (Fig.4) è stato verificato che il cavidotto risulta sovrapposto alle seguenti categorie PTCP:

- A - Il sistema ambientale
 - A1.1 Aree ed oggetti di interesse bio-ecologico
 - A.1.5.1 Beni archeologici
- B - Il sistema insediativo
 - B.9.2 Aree agricole di rilevante interesse economico

Categoria 9.2 Art. 24 Territorio agricolo.

(...)

7. Sono aree agricole di rilevante valore economico quelle aree in cui, sulla base della Carta dell'uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale. Nelle aree agricole di rilevante interesse economico, così individuate e perimetrare dai singoli strumenti urbanistici comunali, la cui perimetrazione, riportata sulla cartografia del P.T.C.P. è da intendersi, quindi, indicativa e non prescrittiva, la superficie minima aziendale non potrà essere inferiore a 3 ettari. Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi:

- completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;
- ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P.

La sottrazione da aree agricole di rilevante interesse economico da destinarsi a nuovi insediamenti urbanistici è consentita, previa giustificata motivazione, solo in fase di nuovo strumento urbanistico comunale o di variante generale nel rispetto, comunque, delle attenzioni ambientali previste per tali aree dal P.T.C.P. Eventuali nuovi insediamenti urbanistici devono, comunque, essere concentrati in settori specifici e ridurre al minimo l'occupazione di suolo comunque inferiore al 30% della superficie territoriale. Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore. Per i manufatti a servizio della produzione agricola, compresi quelli per l'immagazzinamento, conservazione e prima lavorazione dei prodotti, gli strumenti urbanistici comunali dovranno fissare specifici criteri, quantità e norme per l'edificazione in funzione dei caratteri e delle esigenze della produzione agricola di dette aree con riguardo alla dotazione infrastrutturale esistente. In queste aree non saranno ammessi impianti produttivi agricoli e zootecnici di tipo industriale né allevamenti di tipo intensivo. Il P.T.C.P. indica come aree agricole di rilevante interesse economico le aree classificate irrigue e irrigabili nei piani zonali agricoli, le aree destinate a colture specializzate e nelle zone montane ad agricoltura tradizionale nonché le altre indicate nell'articolo 68 commi 2 e 3 della L.U.R. n° 18/834 nel testo vigente.

L'intervento risulta compatibile con le previsioni del PTCP, che delega ai Comuni la definizione del perimetro delle zone di protezione idrogeologica, verificando le previsioni vigenti dei rispettivi strumenti urbanistici e predisponendo specifiche discipline d'uso e di intervento per tali aree. In merito si specifica che lo strumento urbanistico comunale (PRE), come descritto nel paragrafo seguente, è stato approvato precedentemente alla stesura delle presenti NTA del PTCP.

1.1.6. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

Nel 2019 è stata redatta la Rete ecologica della Provincia di Teramo, adottata dal Consiglio Provinciale in data 15/12/2022.




Figura 5. Rete ecologica della Provincia di Teramo

L'area progetto non ricade in alcuna zona della Rete Ecologica provinciale mentre il cavidotto attraversa in TOC due tratti della rete primaria.




Figura 6. Stralcio cartografico della Rete Ecologica della Provincia di Teramo

1.1.7. PIANO REGOLATORE ESECUTIVO (PRE)

Il Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Corropoli, approvato con Delibera di consiglio comunale n. 12 del 29/05/2007, disciplina e governa in modo diretto l'attività urbanistica nel territorio comunale ai sensi della Lun n°1150/1942, della LR. n° 18/1985 e delle altre Leggi nazionali e regionali in materia.

A seguito dell'analisi della cartografia di Piano (Fig.7) è stato verificato che il cavidotto risulta sovrapposto alle seguenti zone del PRE:

- D3 - Turistica ricettiva di recente formazione
- D4 - Industriale-artigianale di recente formazione
- E1 - Produzione agricola
- E2 - Zone agricole di contatto con il territorio urbanizzato
- E3 - Zone agricole per il riordino degli insediamenti
- E7.1 - Ambiti fluviali della vegetazione ripariale

- F1 - Attrezzature di interesse comune
- F4 - Parco territoriale
- G3 - Verde privato




Figura 7. Stralcio cartografico del PRE

Art. 50 Zona D 3 – Turistica ricettiva di recente formazione –

1. Sono aree urbanizzate in via di consolidamento destinate prevalentemente ad attività specializzate e localizzate all'interno del centro abitato.

2. In questa zona è possibile procedere alle trasformazioni edilizie per intervento diretto, secondo le prescrizioni contenute nelle norme generali per gli interventi in ambito D e -all'interno degli appositi perimetri- secondo le prescrizioni contenute nei PRUSST A e PRUSST B e nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Superficie minima lotto $S_f = 500 \text{ mq}$
- Rapporto di copertura $R_c = 0.33 \text{ mq/mq}$
- Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 1.00 \text{ mq/mq}$;
- Altezza massima delle fronti $H_f = \text{ml } 13.00 \text{ ml}$

- Numero dei piani fuori terra $N_f = 4$
- Numero dei piani interrati/seminterrati $N_i = 1$
- Distacco tra edifici $D_f = 10.00 \text{ ml}$
- Distanza dalle strade $D_s = 5.00 \text{ ml}$
- Distanza dai confini $> H_f \min^\circ D_c = 5.00 \text{ ml}$

3. Parcheggi privati e privati di uso pubblico secondo quanto prescritto dalle presenti norme.

4. Gli usi consentiti sono: R1; R3; R7; T3; U2 max 45% Se.

Art. 51 - Zona D 4 – Industriale - Artigianale di recente formazione -

1. Sono aree urbanizzate in via di consolidamento destinate prevalentemente ad attività specializzate e localizzate all'interno del centro abitato.

2. In questa zona è possibile procedere alle trasformazioni edilizie per intervento diretto, secondo le prescrizioni contenute nelle norme generali per gli interventi in ambito D e nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Superficie minima lotto $S_f = 500 \text{ mq}$
- Rapporto di copertura $R_c = 0.50 \text{ mq/mq}$
- Altezza massima delle fronti $H_f = 13.00 \text{ ml}$
(esclusi i volumi tecnici)
- Altezza massima delle fronti [limitazione HF] $H_f = 10.50 \text{ ml}$
- Numero dei piani fuori terra $N_f = 2$
- Numero dei piani interrati/seminterrati $N_i = 1$
- Distacco tra edifici $D_f = 10.00 \text{ ml}$
- Distanza dalle strade $D_s = 5.00 \text{ ml}$
- Distanza dai confini $> H_f \min^\circ D_c = 5.00 \text{ ml}$

(aumentati a ml 15 dai confini urbanistici di zone B)

3. *Al fine del rispetto delle distanze dalle strade Ds non vengono considerate le cabine elettriche e del gas a servizio dell'azienda che possono essere inglobate nella recinzione e comunque nel rispetto di ulteriori disposizioni di legge.*
4. *Per i lotti non in collegamento con la viabilità generale di PRE, il progetto edilizio dovrà contenere e garantire le previsioni d'accesso e di manovra funzionali al lotto.*
5. *La dotazione di parcheggi privati e privati di uso pubblico è prescritta dalle presenti norme.*
6. *Gli usi consentiti sono: U2 limitatamente a fabbricati esistenti con destinazione U2 in atto; U3; T3; S5 limitatamente al 30% della Se*
7. *Per interventi su superfici fondiarie Sf superiori a 2000 mq e nell'ambito della Se consentita, è possibile la realizzazione dell'alloggio per il custode di superficie Se non superiore a quella prevista per l'edilizia abitativa pubblica convenzionata ex L 457/1978.*
8. *Nella zona industriale-artigianale "Santa Scolastica", modificata nel perimetro e nella zonizzazione -APE 10- secondo quanto riportato nella tavola d'uso del suolo C2, è prevista l'edificazione per intervento diretto tramite le prescrizioni esecutive per il recupero della zona industriale-artigianale "Santa Scolastica" riportate nell'allegato C al previgente PRE che il piano recepisce nella parte relativa alle regole d'attuazione.*

Art. 63 - Zona E 1 - Produzione agricola -

1. *Si tratta di zone ove sono in attività aziende agricole di tipo professionale organizzate sul piano produttivo. Esse comprendono:*
 - *zone destinate all'esercizio delle attività agricole;*
 - *zone recuperabili all'uso agricolo;*
 - *zone destinate ad attività connesse all'agricoltura, ivi compreso l'agriturismo, secondo le norme della legislazione nazionale e regionale.*
2. *Il PRE prevede il mantenimento delle zone agricole, il loro potenziamento a fini produttivi e la salvaguardia del suolo coltivato dall'ulteriore urbanizzazione o dall'utilizzo per usi non agricoli.*
3. *Gli usi ammessi in tali zone sono:*
 - *magazzini, depositi, stoccaggi, limitatamente agli usi agricoli*

- *attività produttive agroalimentari e relativi impianti*
- *allevamenti zootecnici di tipo intensivo da realizzare esclusivamente all'esterno di "aree di agricole rilevante interesse economico"*
- *abitazioni agricole e relativi spazi accessori e di servizio*
- *strutture di servizio per lo svolgimento delle attività agricole aziendali*
- *edifici e impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole*
- *spazi funzionali alle attività di produzione delle aziende agricole e alla prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli*
- *allevamenti zootecnici di tipo aziendale, non intensivi*
- *bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici*
- *serre e coltivazioni industriali, attività di florovivaismo*
- *strutture ricettive agrituristiche.*

4. *E' inoltre ammessa in forma complementare all'attività agricola principale (pertanto non riconducibile agli allevamenti industriali) l'attività di allevamento di piccola dimensione:*

- *allevamenti bovini: fino a 30 capi*
- *allevamenti suini (solo esistenti): fino a 12t di peso vivo*
- *allevamenti ovini e caprini: fino a 5 t. di peso vivo*
- *allevamenti avicunicoli: fino a 3 t. di peso vivo.*

Art. 64 NTA - Zona E2 - Zona agricola di contatto con il territorio urbanizzato

1. *Nelle planimetrie in scala 1:4.000 sono individuati i terreni agricoli interstiziali - anche se di estensioni consistenti- rispetto al territorio urbanizzato con funzioni di riequilibrio ecologico rispetto all'area urbana. Tali ambiti definiscono aree di compensazione ambientale per gli insediamenti, in cui l'attività agricola risulta condizionata da fattori esterni economici, sociali e tecnici. Hanno la peculiarità di offrire agli insediamenti urbani un'elevata qualità paesaggistico - ambientale al proprio contorno.*

2. *In tali aree è prevista la conservazione della naturale destinazione agricola e andranno, quindi, perseguiti modelli colturali apprezzabili sotto il profilo bio - ecologico, dal punto di vista dell'impatto ambientale e dei contenuti paesaggistici.*
3. *Non saranno ammessi nuovi manufatti per impianti produttivi agricoli e zootecnici ai sensi dell'art. 72 della LR n° 18/83 e successive modificazioni e integrazioni.*
4. *In tali zone vengono confermati gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti animali - e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti organizzati su colture favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili con i vicini insediamenti urbani verificando che la manutenzione di tali fondi sia tale da garantire corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo spazio edificato. Sono altresì consentiti la realizzazioni di parcheggi privati di uso pubblico di cui all'art.15 comma 2 delle presenti norme.*
5. *Le prescrizioni per gli interventi edilizi sono le stesse di cui alla zona E1 con le seguenti ulteriori limitazioni:*
 - *area di intervento: contigua a nuclei o edifici esistenti, tale da realizzare l'intervento edilizio a distanza minima non superiore a 30 m. da un edificio principale esistente, fatte salve le norme sul rispetto stradale;*
 - *usi ammessi:*
 - *usi agricoli e aziendali, ad esclusione degli allevamenti zootecnici;*
 - *lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli;*
 - *serre e coltivazioni industriali, attività di florovivaismo;*
 - *attività di agriturismo.*
 - *la superficie permeabile deve essere non inferiore all'80%.*
6. *Per le attività di allevamento, ricovero e addestramento animali, compreso il maneggio, va rispettata la distanza minima di m. 200 dai confini urbanistici di zone urbane.*

Art. 65 - Zona E 3 –Zona agricola per il riordino degli insediamenti

1. *Sono zone che a seguito dell'espansione dell'urbanizzato si trovano oggi a stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, e che interagiscono con la città in termini:*

- di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
- di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati;
- di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione.

2. In tali zone vengono attualmente confermati gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti animali, con la specifica finalità di valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano. L'Amministrazione promuove preventivamente entro tali zone azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture. Sono altresì consentite la realizzazioni di parcheggi privati di uso pubblico di cui all'art.15 comma 2 delle presenti norme.

3. Le zone E 3 fanno esplicito riferimento agli ambiti per il riordino, il completamento e l'espansione ex art. 18 NTA del PTP.

4. In esse è prevista l'urbanizzazione differita – e per tanto non considerata nel dimensionamento del PRE - da attuare previa Delibera del Consiglio Comunale, mediante specifici programmi d'intervento estesi a tutta l'area perimetrata, che prevedano l'insediamento di completamento organico delle aree parzialmente urbanizzate e di chiusura del disegno del margine dell'insediamento verso il territorio agricolo di contatto -zone E 2-. Le attività proponibili all'interno dei programmi dovranno essere complementari con i vicini insediamenti urbani o previste nelle aree edificabili contermini.

5. Fino alla formazione dei programmi le prescrizioni per gli interventi edilizi sono le stesse di cui alla zona E 2 con una superficie minima di 3 ettari.

Art. 70 Sottozona E 7.1- Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale

1. Sono consentiti interventi per la realizzazione di reti infrastrutturali e relative attrezzature, attività di difesa del suolo, tutela dell'ambiente.
2. Gli interventi disciplinati dal presente comma sono quelli tesi alla realizzazione di impianti tecnologici, puntuali o a rete, e relative attrezzature, nonché opere di difesa del suolo, tutela e regimazione delle acque, forestazione e protezione ambientale.

3. *Tali interventi sono realizzati dagli enti competenti secondo le specifiche disposizioni di legge.*
4. *Le opere saranno realizzate secondo le specifiche necessità tecnico-funzionali.*
5. *La sottozona E 7.1 comprende anche aree sottoposte a vincoli che trovano specifici riferimenti procedurali, normativi e di indirizzo che si sovrappongono alle specifiche zonizzazioni di PRE. Pertanto l'attuazione delle trasformazioni previste dalle norme di zona è sempre subordinata, nelle quantità e nelle modalità, al rispetto di tali norme (PTP; PPR; Legge "Galasso"; ecc.).*
6. *Per i corsi d'acqua di servizio dell'appoderamento agricolo e di deflusso delle acque meteoriche è vietata qualsiasi opera edilizia all'interno di una fascia di m. 10 su entrambe le sponde. E' consentita la costruzione dei passi carrai strettamente necessari, come numero e dimensione, alla funzionalità del fondo agricolo, nonché tutte quelle opere di manutenzione, consolidamento, rimboschimento vegetazionale, a salvaguardia e tutela del corso d'acqua stesso.*
7. *E' consentita inoltre l'eventuale modifica di tracciato del corso d'acqua solo se tale previsione è inquadrata all'interno di un PMA ed è prevista l'integrale mantenimento della sezione di deflusso del fosso.*

Art. 73 - Zona F 1 - Attrezzature d'interesse comune

1. *Gli interventi all'interno delle aree o negli edifici compresi nelle Zone F sono regolati dai seguenti indici e parametri salvo quanto stabilito per le specifiche attività:*

- *indice di utilizzazione fondiario $U_f = 0.66 \text{ mq/mq}$*
- *rapporto di copertura $R_c = 0.33 \text{ mq/mq}$*
- *altezza massima delle fronti $H_f = 10.50 \text{ ml}$*
- *Distacco tra edifici $D_f = 10.00 \text{ ml}$*
- *Distanza dalle strade $D_s = 5.00 \text{ ml}$*

(Su strade extraurbane non inferiore a quanto previsto dal codice della strada)

- *Distanza dai confini $D_c = 5.00 \text{ ml}$*

Gli usi previsti sono: S1; S2; S3; R5; U4; T3.

Art. 76 Zona F 4 - Parco territoriale

1. Questa zona individua le aree verdi di fosso Gallerici e fosso Fonte, entrambe con elevato valore di qualificazione urbana ed ambientale in cui permane la destinazione agricola con le limitazioni d'uso e le previsioni di trasformazione del presente articolo; in genere dedicato alla fruizione ricreativa, se ne prevede la dotazione di attrezzature, arredi e servizi in particolare nei tratti interessati dalla mobilità ciclo pedonale.

2. All'interno di tutta l'area perimetrata come F4 è inibita ogni forma di trasformazione a fini edificatori nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno, salvo quanto sarà previsto per specifiche aree dal progetto di parco.

3. Gli indirizzi sulle caratteristiche tipologiche di base del progetto di parco sono:

- dimensioni superiore ai 30 ha, con aree di estensione limitata in cui si prevede una più intensa fruizione, ed in cui vanno concentrate le attrezzature principali;
- copertura del suolo caratterizzata da ampie aree alberate (anche veri e propri boschetti) alternate a superfici a prato, notevole presenza di macchie e siepi arbustive autoctone;
- presenza di diversi accessi dotati di idonei parcheggi permeabili ombreggiati;
- percorsi e pavimentazioni differenziati a seconda delle zone; buona dotazione di aree pavimentate con materiale comunque permeabile, anche per i percorsi;
- pavimentazioni più «rustiche» nelle aree più naturali e meno intensamente utilizzate;
- percorsi attrezzati per le bici, e «percorsi sportivi»;
- attrezzature ed impianti distribuiti in modo da caratterizzare le varie aree di maggiore uso: attrezzi sportivi vari, eventuali aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini, differenziate secondo le età cui sono destinate; impianto di illuminazione differenziato per zone, fontanelle;
- arredi: panchine, tavoli, aree sosta, portabiciclette, cestini portarifiuti; sempre a seconda dell'intensità d'uso delle varie zone;
- vegetazione: tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, differenziate per aree, privilegiando sempre, salvo situazioni limitate, piante autoctone ed impianti di semplice gestione;

- disegno: il progetto del parco deve essere realizzato favorendone l'inserimento paesaggistico generale, e ricercando il colloquio con il tessuto urbano circostante, soprattutto per le aree più «costruite». La ricerca di soluzioni formali innovative e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla valorizzazione del territorio comunale;
 - prescrizioni: il parco fluviale urbano deve comunque essere realizzato all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione e con l'esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.
 - deve essere assicurata l'assenza di barriere architettoniche per consentire anche a soggetti con ridotte capacità motorie almeno la frequentazione delle aree maggiormente attrezzate.
4. La progettazione del parco dovrà prevedere interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perifluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica;
 5. Gli interventi all'interno del parco possono essere effettuati da tutti i soggetti e con tutte le modalità indicate nelle norme generali riguardanti le zone F;
 6. Date le particolari caratteristiche di territorialità dell'intervento, nell'eventualità di iniziativa di esclusiva natura pubblica o di iniziativa pubblica con attuazione privata, una conferenza di servizi, un accordo di programma o intesa, nonché l'approvazione da parte del C.C. del progetto preliminare delle opere che ricadono sulle aree effettivamente da attrezzare e destinare all'uso pubblico, costituisce variante urbanistica ovvero apposizione di vincolo espropriativo, mentre l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente costituisce dichiarazione di pubblica utilità ed inderogabilità.
 7. L'indice per la realizzazione dei manufatti –comunque amovibili e/o precari- non può superare in ogni caso il valore di $U_t = 0,02 \text{ mq./mq.}$
 8. L'attuazione può avvenire indifferentemente mediante intervento pubblico che mediante intervento privato. Nel caso, o per le parti da assoggettare ad intervento pubblico, il vincolo d'esproprio sarà apposto a seguito di specifico progetto e con le procedure previste dalla L. 109/94 come vigente al momento dell'approvazione del progetto di parco.
 9. Gli usi previsti sono: S4; F1; R6; R1.
 10. Fino all'approvazione del progetto di parco da parte della Pubblica Amministrazione per la

zona F4 si applica la disciplina di cui all'art. Art. 70 "Sottozona E 7.1- Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale".

Art. 80 - Zona G 3 - Verde privato vincolato

Sono zone a servizio degli edifici esistenti aventi la fondamentale funzione di permeabilità dei suoli e di riequilibrio vegetazionale con le aree edificate. Sono destinate alla realizzazione di giardini ed al potenziamento delle alberature esistenti.

Caratteristiche tipologiche di base delle aree:

- aree pavimentate e percorsi devono essere realizzati con buona cura dei materiali e del disegno architettonico; aree pavimentate e superfici permeabili vanno nettamente distinte, in queste ultime va in genere evitato l'impianto del prato.

- vegetazione: tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare idea di unitarietà dell'area; particolarmente curata la scelta di arbusti e piante erbacee; sono da privilegiare, salvo specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione;

- disegno: il progetto del giardino deve essere realizzato con particolare cura, favorendone l'inserimento nel paesaggio urbano e puntando al colloquio con il tessuto edilizio circostante. La ricerca di soluzioni formali nuove e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla valorizzazione dell'area ed alla riqualificazione urbana della zona in cui il giardino si trova. La dotazione di attrezzature deve essere limitata alle aree giochi per bambini e per attività sportivo/ricreative. Si possono realizzare piccole piste per tricicli o per pattini, roller-blade e skateboard;

Negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia
- restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di realizzazione dei manufatti –comunque amovibili e/o precari- sono regolati dai seguenti indici:

- indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0.05 \text{ mq/mq}$

- *rapporto di copertura $R_c = 0.05 \text{ mq/mq}$*
- *altezza massima delle fronti $H_f = 2.50 \text{ ml}$*
- *Distacco tra edifici $D_f = 5.00 \text{ ml}$*
- *Distanza dalle strade $D_s = 5.00 \text{ ml}$*

(Su strade extraurbane non inferiore a quanto previsto dal codice della strada)

- *Distanza dai confini $D_c = 5.00 \text{ ml}$*

L'intervento risulta compatibile con le previsioni del PRE, in quanto nella disciplina delle NTA è previsto l'uso tecnologico "T3" (impianti a rete pubblici o di pubblico interesse e relativi accessori - cabine, ecc. - destinate alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas metano, e allo smaltimento di liquami - fognature e fosse biologiche-) nelle Zone interessate, oppure non è indicata alcuna prescrizione contraria.

1.2. ANALISI ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE E SETTORIALE

Si riporta di seguito l'analisi degli atti di pianificazione e programmazione ambientale e settoriale individuati per l'area di interesse.

1.2.1. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'Art. 121 del D.Lgs. 152/06.

Il Piano consente alla Regione di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate.

L'intervento non entra in contrasto con gli obiettivi del PTA.

1.2.2. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano di Assetto Idrogeologico è uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

In termini generali la normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni d'uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in termini di interventi opere e attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e moderata (P1).

A seguito dell'analisi della cartografia di Piano (Fig.8) è stato verificato che all'interno dell'area di interesse non sono presenti zone a pericolosità PAI.




Figura 8. Carta del Piano d'Assetto Idrogeologico

1.2.3. PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI (PSDA)

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi scientifici dell'idraulica. In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l'incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore.

Il PSDA individua le aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2) e moderata (P1).

A seguito dell'analisi della cartografia di Piano (Fig.9) è stato verificato che il cavidotto risulta sovrapposto alle seguenti categorie PSDA:

- 286 m in area P4
- 41 m in area P3
- 54 m in area P2

di funzionalità dei corsi d'acqua, facilitare il normale deflusso delle acque ed il deflusso delle piene; c. non aumentare il rischio idraulico; d. non ridurre significativamente le capacità di laminazione o invasamento nelle aree interessate; e. favorire quando possibile la formazione di nuove aree inondabili e di nuove aree permeabili; f. salvaguardare la naturalità e la biodiversità degli alvei.

4. Gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano normalmente le tecniche di realizzazione a basso impatto ambientale.

5. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.

6. Le previsioni di interventi nelle aree di pericolosità idraulica consentiti dalle presenti norme in materia di edificazione, patrimonio edilizio, infrastrutture ed opere pubbliche, e in tutti gli altri settori disciplinati, cessano di avere efficacia nel caso che le norme o gli strumenti di gestione del territorio o urbanistici in vigore nella Regione Abruzzo prevedano una disciplina ancora più restrittiva. Nelle zone boscate, comprese in tutte le categorie di aree di pericolosità idraulica, è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica compreso l'apertura di nuove strade che non siano al servizio di attività agro-silvo-pastorali; dette strade dovranno, comunque, essere chiuse al traffico ordinario e non dovranno avere dimensioni eccedenti le esigenze connesse al transito dei mezzi di servizio.

7. Gli enti locali che predispongono o integrano i propri piani di protezione civile tengono conto della perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica operata dal PSDA. I Comuni indicati negli allegati A e B alle presenti norme predispongono, entro dodici mesi dalla adozione del PSDA, il piano urgente di emergenza previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998.

8. I manufatti, le opere e le attività oggetto delle presenti prescrizioni, attraversati anche in parte dai limiti delle perimetrazioni del PSDA riguardanti aree a diversa pericolosità idraulica si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.

9. Nelle sole aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata si applicano le prescrizioni di cui all'Allegato C alle presenti norme "Normativa tecnica per l'adeguamento e la costruzione di fabbricati, per usi diversi, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata. Criteri d'uso e prescrizioni tipologiche-abitative".

ARTICOLO 19 Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata in materia di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono consentiti esclusivamente:

a. la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali; b. la ricostruzione di infrastrutture a rete danneggiate o distrutte da calamità idrogeologiche, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000; c. le nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale, che siano dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili; d. l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali, destinate a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili; e. i nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse; f. i nuovi attraversamenti di sottoservizi a rete; g. gli interventi di allacciamento a reti principali; h. i nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati all'interno degli impianti cimiteriali esistenti; i. le attrezzature per il tempo libero, per la fruizione pubblica, occasionale e temporanea dell'ambiente e per le attività sportive ivi compreso i percorsi ciclabili e pedonali, laghetti di pesca sportiva fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 1, previa installazione di sistemi di preallarme e compatibilmente con i piani di protezione civile.

2. Non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica per gli interventi indicati alle lettere a., h., i. del precedente comma.

3. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono tuttavia e comunque vietati: a. nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; b. nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; c. nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il trasporto dell'energia elettrica e di quelli consentiti dall'articolo 18; d. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334.

4. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, esistenti alla data di approvazione del PSDA, sono ammessi: a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore; b. la manutenzione ordinaria o straordinaria; c. l'ampliamento di volumi tecnici non altrimenti localizzabili per migliorare le condizioni di esercizio sul piano igienico-sanitario e della sicurezza; d. l'ampliamento di volumi tecnici per soddisfare necessità indifferibili per l'efficiente funzionamento, purché non altrimenti localizzabili

e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, salvo quanto disposto dall'articolo 15; e. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 15.

5. Gli interventi consentiti dal presente articolo: a. devono essere conformi ai piani di protezione civile; b. non possono incrementare in modo significativo le aree impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure compensative; c. non possono aumentare il carico urbanistico esistente nell'area interessata; d. sono basati su progetti che dimostrano l'esistenza della sicurezza idraulica o prevedono misure di messa in sicurezza da realizzare preventivamente o contestualmente all'intervento e misure compensative di miglioramento del regime idraulico e riqualificazione fluviale.

ARTICOLO 20 Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica elevata

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica elevata sono consentiti esclusivamente: a. gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, alle medesime condizioni stabilite nel Capo III; b. le ricostruzioni edilizie a condizione di mantenere inalterati volumetria e sagoma degli edifici e a condizione che le vie di accesso e il primo solaio di calpestio siano posti a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000; c. gli ampliamenti di edifici per le motivate esigenze di risanamento igienico ed edilizio verificate nel provvedimento di autorizzazione o concessione, purché consentiti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, realizzati escludendo i piani interrati e sempre che gli incrementi di volume siano realizzati a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna; d. le ristrutturazioni edilizie, a condizione che le superfici ad uso abitativo o comunque economicamente rilevante e con presenza anche discontinua di persone siano realizzate escludendo i piani interrati e comunque siano poste a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna; e. nuovi manufatti o strutture di assistenza e servizio, mobili e temporanei, per il ristoro di persone posti alla quota del piano di campagna, attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto localizzati in zone di verde urbano attrezzato, in parchi urbani e in altre aree su indicazione dei piani regolatori generali, a condizione che non ostacolino il deflusso delle acque e siano compatibili con i piani di protezione civile.

2. Non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica per i soli interventi indicati alla lettera e. del precedente comma.

3. Nei centri edificati definiti ai sensi della normativa regionale le opere sul patrimonio edilizio pubblico e privato esistente sono disciplinate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti alla data di approvazione del PSDA, sempre che tutti gli eventuali incrementi di volume siano realizzati per sopraelevazione a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna. Le nuove costruzioni sono però consentite soltanto nelle zone urbane edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, purchè le vie di accesso e il primo solaio di calpestio siano posti a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna. Per gli interventi di cui al presente comma non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica.

4. Esternamente ai centri edificati possono essere realizzati, per una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di approvazione del PSDA, nuovi edifici non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola destinati al servizio delle attività agricole ovvero destinati a residenza dei conduttori del fondo, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, nei limiti delle densità fondiari massime e sempre a condizione di collocare le vie di accesso e le superfici abitabili o utili a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna. Si applicano le disposizioni degli articoli 70, 71, 72 e 74 della legge della Regione Abruzzo n. 18/1983. Per gli interventi di cui al presente comma è richiesto lo studio di compatibilità idraulica.

5. In tutte le zone territoriali omogenee, compatibilmente con i vincoli di tutela ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini residenziali di edifici ed annessi rustici divenuti inidonei alla conduzione dei fondi agricoli. Per gli interventi di cui al presente comma è richiesto lo studio di compatibilità idraulica. 6. Nelle aree di pericolosità idraulica elevata, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano i divieti di cui all'articolo 19, comma 3.

ARTICOLO 21 Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica media sono consentiti esclusivamente: a. gli interventi, le opere e le attività consentiti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, alle medesime condizioni rispettivamente stabilite; b. le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Non è consentita la realizzazione di piani seminterrati e interrati; c. gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le addizioni, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici; d. i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'interno dei centri edificati, a condizione che siano possibili ai sensi delle norme e

delle previsioni urbanistiche vigenti e che risultino compatibili con le caratteristiche preesistenti degli edifici; e. i mutamenti di destinazione d'uso di immobili ed aree esternamente ai centri edificati, anche con aumenti di superficie, volume e carico urbanistico non superiore al 30%, purché possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti; f. le nuove costruzioni, le nuove infrastrutture ed attrezzature, i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E, F di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444 compatibilmente con vincoli di tutela ambientale o paesistica; g. gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità non superiore al 40%; h. la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/1989; i. la realizzazione e l'ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

2. Gli interventi consentiti dal presente articolo: a. devono essere conformi ai piani di protezione civile; b. richiedono lo studio di compatibilità idraulica limitatamente ai casi di cui al precedente comma, lettere e., f., g., h., i.

ARTICOLO 22 Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica moderata

1. Nelle aree di pericolosità idraulica moderata è demandato agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, conformemente alle prescrizioni generali degli articoli 7, 8, 9 e 10 e a condizione di impiegare tipologie e tecniche costruttive idonee alla riduzione della pericolosità e dei danni potenziali;

2. Nelle aree di pericolosità idraulica moderata si applicano i divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera b).2

L'intervento è compatibile con le prescrizioni del PSDA.